

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art.1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore del Comune di Marsala ai sensi dell'Art. 1 della legge 792/84.

Art.2 - PRESTAZIONI

La consulenza e l'assistenza del Broker riguarderà le seguenti attività:

1. Studio per l'individuazione e valutazione delle aree di rischio cui l'ente è sottoposto;
2. Individuazione delle più idonee condizioni di copertura e formulazione di piani assicurativi rispondenti alle specifiche individuate dall'analisi tecnica;
3. Consulenza ed assistenza per la gestione dei contratti assicurativi;
4. Predisposizione dei bandi di gara e capitolati speciali d'appalto per quanto di specifica competenza nel campo assicurativo;
5. Valutazione comparativa delle offerte in sede di gara;
6. l'assistenza in tutte le fasi di impostazione e definizione sinistri;

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti del Comune, nè potrà impegnare in alcun modo lo stesso, se non preventivamente autorizzato.

In ogni caso spettano esclusivamente all'A.C.:

- la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte e dei suggerimenti del Broker;
- la adozione dei Capitolati speciali di polizza in base ai quali, nelle forme di legge, articolare le trattative con le Compagnie di assicurazione;
- l'individuazione delle compagnie di assicurazione;
- la decisione finale sui valori da assicurare;
- la firma dei documenti contrattuali, l'accettazione degli indennizzi così come ogni altra sottoscrizione od impegno formale.

Art.3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione e comunque fino alla scadenza delle polizze assicurative stipulate dal Comune. L'incarico potrà essere rinnovato per una sola volta e per uguale periodo su espressa richiesta del Comune.

Art.4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per il Comune alcun onere, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti, secondo le misure percentuali indicata nell'offerta di gara.

Tali misure saranno indicate in sede di gara per l'acquisizione delle polizze assicurative.

La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

Art.5 - ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono in ogni caso a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio e tutti rischi connessi all'esecuzione del servizio. Nel caso di mancata stipula delle polizze di assicurazione da parte del Comune, non è dovuto al broker il rimborso delle spese relative alle prestazioni di cui all'art.2 del presente disciplinare.

Art.6 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà fornire al Comune copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento della propria opera.

Art.7 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti alle società di assicurazione individuate a mezzo di apposite gare avverrà per tramite del broker, che, pertanto, provvederà al versamento degli stessi alle società menzionate trattenendo a proprio favore le commissioni di propria spettanza come determinate all'art.4.

Il broker dovrà trasmettere, immediatamente, la quietanza del pagamento del premio e la documentazione attestante la validità della polizza.

Art.8 - RAPPORTO DI BROKERAGGIO

Il Comune si impegna a rendere noto alle Compagnie di assicurazione l'esistenza del rapporto di brokeraggio di cui al presente contratto ed in particolare ad indicarlo in occasione di gare d'appalto per l'acquisizione delle polizze assicurative a cui il rapporto si riferisce indicando altresì il compenso a favore del broker.

Art.9 - CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO

Il Comune provvederà ad effettuare verifiche al fine del controllo della regolare esecuzione del contratto.

La possibilità di proseguire nella gestione dell'incarico per l'intero periodo contrattuale sarà subordinato all'assenza di contestazioni sulla qualità del servizio erogato. Nel caso di valutazione negativa potrà procedersi alla risoluzione del contratto secondo le modalità indicate al successivo art.10.

Art.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato. Nel caso di gravi inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi, il Comune intimerà al broker di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, a mezzo raccomandata a/r. Ove il broker non dovesse provvedere, il Comune potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

Art.11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

In particolare il broker ha l'obbligo:

- di mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale, di cui sia venuto a conoscenza o sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
- di non divulgare informazione acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto del Comune, il broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

Art.12 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Le eventuali spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla stipulazione del contratto, ai sensi della Legge 27 dicembre 1975 n° 790 e successive modificazioni sono a carico del broker.

Art.13 -

- FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Marsala. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali
(dott.ssa A. Zerilli)